

Titolo III		
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario		
Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)	<p>L'art. 49, tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese, provvede a rafforzare ed estendere l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto. Tale intervento riguarda direttamente le Banche e le imprese che potranno beneficiare delle maggiori Garanzie per le richieste di nuova finanza, o ristrutturazione.</p> <p>La garanzia è prevista per le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di nuova finanza fino a 1,5 milioni (comma 1, lett. c); - Riassicurazione di operazioni pregresse (comma 1, lett. c); - Rinegoziazione del debito preesistente (comma 1, lett. d); - Moratoria di precedenti esposizioni (comma 1, lett. d); - Finanziamento operazione immobiliari e turistico alberghiero importo minimo 500 mila euro (comma 1, lett. i); - Microcredito nuova finanza fino a 40 mila euro (comma 4); - Ditte individuale e professionisti finanziamento fino a 3.000 euro (comma 1, lett. k); <p>Il Consiglio di MCC ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia.</p>	
Testo di legge	Parole Chiavi	Commento/Osservazioni
1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:	a) Per un periodo 9 mesi;	a) Le modifiche del le regole di funzionamento del Fondo di Garanzia, contenute di seguito avranno una durata di 9 mesi.
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;	a) la Garanzia è gratuita:	a) è gratuita e si sospende anche l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove

		previste.
b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro ;	a) Importo garantito fino a 5 milioni per singola impresa;	a) Il Consiglio di MCC ha deliberato che, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi della lettera c), non si tiene conto degli importi garantiti in essere per ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, fermo restando il rispetto dell'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.
c) per gli interventi di garanzia diretta , la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro . Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro ;	a) interventi per garanzia diretta; b) % di copertura dell'80%; c) per finanziamenti fino importo massimo per impresa 1,5 mil; d) interventi per riassicurazione; e) % copertura 90%; f) importo massimo per impresa 1,5 mil;	b) Garanzia automatica del Fondo centrale di Garanzia pari all'80%; c) la garanzia è riconosciuta per la richiesta di nuova finanza; .
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento	a) garanzie concedibili per debito preesistente;	a) Per le operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso

<p>preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;</p>	<p>b) a condizione che Banca eroghi un importo pari al 10% del debito oggetto di rinegoziazione;</p>	<p>soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo.</p>
<p>e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;</p>	<p>a) Con Sezioni speciali dei Fondi; b) Garanzia diretta 80% di copertura; c) Riassicurazione 90 % di copertura.</p>	
<p>f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;</p>	<p>a) se il debito vs la Banca è oggetto di moratoria; b) per moratoria concessa autonomamente dalla Banca; c) per moratoria richiesta dall'impresa; d) la durata della garanzia precedente concessa è estesa nel tempo.</p>	
<p>g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base</p>	<p>a) continuano a applicarsi le esclusioni di legge per l'accesso alla garanzia; b) introdotta una deroga per accesso alla garanzia; c) merito creditizio, (probabilità di default) valutata su specifico Modello;</p>	<p>a) Anche qualora le imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. c) l'esclusione del modulo "andamentale" esclude</p>

<p>del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019.</p> <p>Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>	<p>d) esclusa la garanzia per le esposizioni a “sofferenza”;</p> <p>e) esclusa la garanzia per le esposizioni a “inadempienza probabili”;</p> <p>f) esclusa la garanzia per le esposizioni relativa a “imprese in difficoltà”.</p>	<p>valutazioni che sarebbero influenzate dalle tensioni finanziarie dovute all'attuale situazione, quindi l'accesso alla garanzia è valutata esclusivamente sul base del modulo economico finanziario.</p> <p>Attenzione, il Consiglio di MCC ha deliberato che, al solo fine della definizione della misura degli accontamenti a titolo di coefficiente di rischio, i soggetti richiedenti dovranno comunque trasmettere, anche attraverso l'acquisizione automatica degli stessi dalle banche dati pubbliche o private, i dati relativi al modulo andamentale del modello di valutazione del Fondo di cui alla parte IX, lettera A (...).</p> <p>d), e),)</p> <p>La Banca d'Italia individua tra i crediti deteriorati:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sofferenze: esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.2. Inadempienze probabili: esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.3. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza. Non possano beneficiare delle agevolazioni i crediti deteriorati. <p>si ritine che saranno esclusi anche le rate</p>
---	--	---

		<p>di mutui, leasing e prestiti già scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento.</p> <p>Non sono previsti benefici per le posizioni morose alla data di entrata in vigore del provvedimento. Si ritiene, ad oggi, che non beneficino delle garanzie le posizioni autoliquidanti. Nel caso di specie non si potrà beneficiare della moratoria di cui all'art. 56 in quanto non prevede come presupposto una situazione di crisi, seppur reversibile aziendale, ma semplicemente una temporanea carenza di liquidità.</p>
<p>h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;</p>	<p>a) non vengono addebitati costi</p>	
<p>i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;</p>	<p>a) investimenti immobiliari settore turistico; b) durata minima 10 anni; c) importo superiore a 500 mila euro; d) possibile cumulare più garanzie.</p>	<p>d) si consentire, in deroga a quanto previsto al paragrafo C.4, Parte II, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, l'acquisizione di garanzie reali, assicurative ovvero bancarie senza alcuna limitazione riferita al loro valore;</p>
<p>j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori</p>		

<p>garanti;</p>		
<p>k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;</p>	<p>a) garanzia diretta copertura dell'80%; b) riassicurazione copertura del 90%; c) per nuovi finanziamenti; d) durata 18 mesi; e) importo non superiore a 3.000 euro; f) per operazioni a favore di ditte individuale e professionisti; g) l'attività ha subito danni dal COVID19. h) il beneficiare deve presentare domanda; i) deve presentare Autocertificazione; l) garanzia concessa gratuitamente m) la banca non può effettuare alcuna valutazione</p>	
<p>4. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco (...), in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli</p>	<p>a) accesso al microcredito; b) per micro e piccola impresa; c) garanzia MCC del 80%; d) per imprese neocostituite o costituite da meno di 3 anni;</p>	<p>b) Ditte individuali e titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 5 dipendenti; Società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti. f) è elevato a 40.000 euro l'importo massimo per le</p>

<p>ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo (...), sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti (...), le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. (...).</p>	<p>e) garanzia rilascia senza alcuna valutazione; f) l'importo massimo finanziabile è 40 mila euro.</p>	<p>operazioni di microcredito. Il Decreto, lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell'importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro. Si ricorda che, al fine di poter richiedere il finanziamento aggiuntivo di 10.000 euro, il contratto di finanziamento deve prevedere l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi di specifiche condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.</p>
---	---	--

<p>Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)</p>	<p>La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.</p>	
<p>1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: a. P’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</p>	<p>a) sospensione per 9 mesi; b) soggetti beneficiari lavoratori autonomi e libero professionista; c) si presenta una autocertificazione; d) calo del fatturato del 33%; e) a seguito della chiusura; d) a seguito clo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 e) chiusura e riduzione a causa del COVID19; f) per accedere alla garanzia MCC non si deve presentare il modello ISEE.</p>	<p>La normativa richiamata prevede che il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)</p>	<p>L'art. 56 prevede, tra l'altro, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal COVID-19 possono avvalersi della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data del 30 settembre 2020.</p> <p>La norma prevede la sospensione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operazioni di credito a revoca (comma 2, lett. a); - Prestiti non rateali (comma 2, lett. b); - Mutui e rimborsi rateali (comma 2, lett. c); <p>La sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si applica alle microimprese e PMI (comma 5) - si ottiene compilando una richiesta e di una autocertificazione modalità di richiesta (comma 3). - è possibile se la posizione debitoria non risultare "deteriorata" (comma 4). - prevede il riconoscimento della garanzia (comma 6). 	
<p>1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p>		
<p>2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione</p> <p>– in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari (...) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia</p> <p>– delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Beneficiari PMI e Microimprese; b) Procedura attivata autonomamente dalla Impresa; c) Presenza di una esposizione debitoria; d) Richiesta presenta vs Banche, Intermediari finanziari e) Per specifiche misure di sostegno finanziario 	<ul style="list-style-type: none"> a) Requisiti soggettivi comma 5 - interpretazione estensiva; b) Domanda / Modulo predisposto dallo Studio - vedi comma 3; c) Definita comma successivi e) La sospensione dei pagamenti non consente alle Banche valutazioni discrezionali se acconsentire o meno alle modifiche delle condizioni contrattuali in considerazione delle mutate condizioni economico-finanziaria dell'impresa.

<p>a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p>	<p>a) Operazione di credito a revoca; b) Prestiti per anticipi su crediti; c) Per l'importo esistente al 29 febbraio 2020; d) Per l'importo Esistenti accordato successivamente per importo accordato; e) Non possono revocati; f) Dal 17 marzo al 30 settembre 2020.</p>	<p>a) Affidamenti per linee a revoca (scoperti di conto); b) Linee autoliquidanti (anticipo fatture /Ri.Ba/ export/ contratti, linee di factoring). f) Si ritiene 6 mesi un periodo esiguo risetto alla reale situazione determinatasi</p>
<p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p>	<p>a) Prestiti non rateali; b) Sono prorogati; c) Senza formalità; d) Dal 17 marzo al 30 settembre 2020.</p>	<p>c) La proroga deve essere effettuata alle medesime condizioni. Non è quindi possibile prevedere costi di istruttoria o modifiche dei tassi; Gli oneri amministrativi restano a carico dell'intermediario. d) Si ritiene 6 mesi un periodo esiguo risetto alla reale situazione determinatasi.</p>
<p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;</p>	<p>a) Mutui; b) Finanziamenti a rimborso; c) Rate e canoni scadenti prima del 30 settembre 2020; d) Sospeso; e) Dal 17 marzo al 30 settembre 2020; f) Rate e Canoni sospesi rateizzati; g) Senza formalità; h) L'impresa può chiedere la sospensione della sola quota Capitale.</p>	<p>e) Si ritiene 6 mesi un periodo esiguo rispetto alla reale situazione determinatasi. g) La proroga deve essere effettuata alle medesime condizioni. Non è quindi possibile prevedere costi di istruttoria o modifiche dei tassi; Durante il periodo di moratoria la Banca deve sospendere il computo dei giorni di persistenza</p>

<p>è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>		<p>dell'eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella Relazione illustrativa.</p>
<p>3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p>	<p>a) Le imprese redigono una Comunicazione; b) Allegano una Autocertificazione; c) Dichiarano "temporanea difficoltà"</p>	<p>b) Autocertificazione compilata dallo Studio; c) La presentazione della Domanda di moratoria non determina un automatico peggioramento della classe di rischio creditizio, salvo che non sussistano elementi oggettivi che inducano la Banca modificare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. È opportuno valutare se trattasi shock finanziario negativo temporaneo. Per avvalersi della moratoria le imprese richiedenti, alla data di pubblicazione del decreto (e cioè al 17 marzo 2020), non devono essere classificate come "esposizioni creditizie deteriorate" ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Si invita alla lettura della Circolare redatta dallo Studio per valutare eventuali conseguenze di tale Dichiarazione.</p>
<p>4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</p>	<p>a) Requisito essenziale; b) Esposizione debitoria; c) Al 18 marzo 2020; d) Non deve risultare segnalato come posizione "Deteriorata"</p>	

<p>5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.</p>	<p>a) beneficiarie micro, piccole e medie imprese;</p>	<p>Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all'art. 1 dell'allegato, infatti, definisce l'impresa come <i>“ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”</i>.</p> <p>In tal senso, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), in merito ai <i>“Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”</i>, ha esteso l'accesso <i>“ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”</i>. Appare eventualmente opportuno un chiarimento.</p>
<p>6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di</p>	<p>a) La banca richiede la garanzia per le operazioni di cui al comma 2; b) Non viene svolta alcuna valutazione sul merito creditizio dell'impresa; c) La garanzia è erogata a titolo gratuito;</p>	<p>Per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le</p>

<p>un'apposita sezione speciale del Fondo (...). La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce: (...).</p>	<p>-</p>	<p>esposizioni interessate). La garanzia copre solo parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale.</p>
<p>Accordo per il credito 2019 e relativo Addendum, sottoscritto tra l'ABI e le Associazioni imprenditoriali</p>	<p>In alternativa all'art. 56 la normativa prevede e prevedeva già la dilazione dei pagamenti relativi per i finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari fino al 31 gennaio 2020. La disciplina in esame viene riportata per chiarezza e completezza ma non è richiamata dal decreto cura Italia.</p>	
	<p>L'Accordo prevede che il pagamento</p> <p>a) può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi il pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e delle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. Nel caso del leasing, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing;</p> <p>b) può essere richiesto l'allungamento della durata dei mutui, per un periodo massimo di estensione della scadenza fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.</p> <p>Per fruire dell'agevolazione le imprese non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.</p> <p>Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Possono chiedere la sospensione o l'allungamento dei finanziamenti le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori di attività economica.</p> <p>Il Fondo di garanzia, con circolare n. 5 dell'11 marzo 2020, ha chiarito che, su tutti i finanziamenti per i quali venga</p>	

comunicata dai “soggetti richiedenti” la variazione in aumento della **durata** del finanziamento garantito, connessa alla **sospensione** del pagamento della quota capitale o **all’allungamento** della durata, viene adottata la conferma d’ufficio della garanzia, **senza valutazione del merito di credito** dei soggetti beneficiari finali. Tale procedura è estesa anche ai soggetti non firmatari dell’accordo.

La possibilità di beneficiare della **conferma d’ufficio della garanzia** consente di **evitare** la procedura ordinaria di approvazione della garanzia stessa, che non prevede un’accettazione automatica ma un’apposita delibera del Comitato del Fondo, con la conseguenza che, prima di poter applicare la moratoria ai propri clienti, gli operatori dovrebbero attendere la risposta di conferma del Fondo Centrale, pena l’annullamento della garanzia, in tempi certamente non in linea con l’urgenza delle problematiche legate all’epidemia.

<p>Art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)</p>	<p>L'art. 57 prevede la cessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di CDP a favore delle banche per facilitare le erogazioni di finanziamenti alle grandi imprese che non hanno in via ordinaria accesso alla garanzia statali.</p>	
<p>1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.</p>	<p>a) Banche e intermediari;</p> <p>b) Vengono garantiti, prima perdita;</p> <p>c) Finanzianti, qualsiasi;</p> <p>d) Alle imprese;</p> <p>e) Riduzione del fatturato;</p> <p>f) Operanti solo in specifici settori.</p> <p>g) Per imprese che non accesso al Fondo.</p> <p>h) Importo massimo garanzia 80%;</p>	<p>a) La misura interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti, caratterizzato da finanziamenti con differenti livelli di rischio; La prima perdita è una garanzia che copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. "cap massimo alle perdite"). Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. "supervisory formula" sulla tranche <i>senior</i>: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale;</p> <p>g) Oltre alle PMI, possono usufruirne le grandi imprese, che non accesso per legge al Fondo di Garanzia.</p>

<p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p>	<p>a) Un Decreto determinerà i criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia; b) Un Decreto determinerà i settori di appartenenza delle imprese beneficiarie.</p>	
<p>3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato (...). È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata (...).</p>		<p>Lo Stato potrà concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.</p>

Dott. Carlo Troccoli

